

La locuzione «quattordici giorni» tra norma linguistica e norma giuridica¹

1 La problematica

Per esprimere un periodo di due settimane in termini di giorni, come durata o scadenza a partire da un dato momento, italiano e tedesco utilizzano numerali diversi (*quindici giorni e vierzehn Tage*) e mettono in campo due strategie di computo differenti che portano tuttavia al medesimo risultato. Questa differenza linguistica e culturale può rivelarsi problematica nelle legislazioni plurilingui che comprendono queste due lingue, in particolare per quanto riguarda l'impartizione e il rispetto di termini procedurali o ricorsuali.

2 La norma linguistica: vocabolari e grammatiche

A una prima ricognizione, non pare che vi siano grammatiche o vocabolari che forniscono una spiegazione compiuta delle due modalità di calcolo. Mentre i vocabolari monolingui consultati documentano l'uso nelle rispettive lingue, la differenza d'uso è sì indicata nei vocabolari bilingui e in (almeno) una grammatica, ma non vi si spiega nel dettaglio come italiano e tedesco giungano allo stesso riscontro pur operando con numeri diversi. Le locuzioni *entro/fra 15 giorni* per indicare «due settimane» e *innert/innerhalb von/binnen/in 14 Tagen* per «zwei Wochen» sembrano dunque corrispondere, più che altro, a norme tematizzate nel raffronto interlinguistico nei vocabolari bilingui italiano-tedesco e nell'ambito dell'apprendimento del tedesco da parte di italofoeni e dell'italiano da parte di tedescofoeni.

3 La traduzione di numeri: cardinalità e approssimazione o indeterminatezza

Una nozione chiave in questo contesto è costituita dalla «cardinalità», ossia «l'uso 'canonico' dei numeri, cioè utilizzare un numero in modo preciso riferendosi alla quantità esatta indicata con il numero stesso, né più né meno [...]» (Bazzanella 2011, 9). Nell'uso linguistico dei numeri, la cardinalità coincide con una «interpretazione precisa», opposta a una «interpretazione approssimata» (Bazzanella 2011, 48) o «indeterminata», che è quella dei numeri usati in espressioni quali «fare quattro chiacchiere» o «grazie mille», nelle locuzioni, fraseologismi ed espressioni idiomatiche e negli usi figurati e metaforici, anche nei proverbi.

La traduzione di numeri sembrerebbe a priori un'operazione poco problematica specie tra lingue che seguono sistemi numerici identici o simili. In uno studio contrastivo della traduzione di numeri tra italiano e danese, Strudsholm (in Bazzanella 2011, 119) riconosce tuttavia che

[...] per ciò che riguarda i numerali, l'unità traduttoria è molto spesso la parola, e molto spesso il numerale di una lingua corrisponde a un numerale nell'altra, di solito anche lo stesso numerale. Ma quando i numerali, in differenti contesti, rientrano in unità più grandi, in collocazioni di più parole, spesso con significato figurato, metaforico, il processo di traduzione è più complicato.

Quando si è alle prese con la traduzione di numeri occorre quindi valutare se gli stessi rispondano alla cardinalità o all'approssimazione o indeterminatezza, cercando nel primo caso la corrispondenza letterale e nel secondo caso l'equivalenza funzionale. Ma questa regola traduttiva vale anche per i testi normativi?

4 La norma linguistica nella norma giuridica: i testi normativi

Nelle legislazioni monolingui in italiano, della Repubblica Italiana e del Cantone Ticino, l'espressione usata è, esclusivamente, *15 giorni*, corrispondente alla locuzione della norma linguistica dell'italiano.

Nella legislazione del Cantone dei Grigioni, emanata nelle lingue ufficiali tedesco, romancio e italiano, abbiamo (quasi esclusivamente) esempi di *entro 14 giorni / innert 14 Tagen / entaifer 14 dis*.

Nel trilingue diritto federale svizzero la casistica relativa ai sintagmi *14 giorni e 15 giorni* si presenta variata: dalla corrispondenza letterale nelle tre lingue ufficiali tedesco, francese e italiano (che chiamo «triplette»²) alla difformità intralinguistica (o intratestuale), alla difformità interlinguistica (o intertestuale).

Le triplette *14 Tage / 14 giorni / 14 jours* sono frequenti nel diritto federale. Vediamone un esempio tratto dal Codice civile:

(1) ² L'incarico dev'esser loro comunicato d'ufficio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.

² Dieser Auftrag ist ihnen von Amtes wegen mitzuteilen, und sie haben sich binnen 14 Tagen, von dieser Mitteilung an gerechnet, über die Annahme des Auftrages zu erklären, wobei ihr Stillschweigen als Annahme gilt.

² Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation ³

Non mancano nemmeno le triplette *15 Tage / 15 giorni / 15 jours*, di cui riporto un esempio significativo:

(2) Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, art. 107 cpv. 3 (RS 173.110)

³ [...] il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. [...]

³ [...] so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. [...]

³ [...] il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. [...]

Nel diritto federale vi sono anche casi che denotano quella che chiamo «difformità intralinguistica» (o intratestuale), in cui cioè i sintagmi *entro 15 giorni* e *entro 14 giorni* coesistono nella stessa versione linguistica. Vediamone un esempio:

- (3) Accordo di libero scambio del 21 giugno 2011 tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina (RS 0.632.314.161)

art. 2.17 par. 3:

[...] entro 14 giorni dall'introduzione di tale misura.

[...] innert 14 Tagen nach Einführung der Massnahme.

[...] dans les 14 jours suivant la prise de la mesure.

art. 10.10 par. 3:

Entro 15 giorni dalla ricezione di tale notifica [...].

Innert 15 Tagen nach Erhalt dieser Notifikation [...].

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette notification [...].

Un caso particolare riscontrato nel diritto federale è quella che possiamo chiamare «difformità interlinguistica» (o intertestuale): una versione linguistica differisce dalle altre due per l'uso del numerale. Ecco:

- (4) Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna (RS 747.201.1) art. 84 cpv. 3

³ Verlegt der Inhaber eines Führerausweises, der durch eine kantonale Behörde ausgestellt wurde, seinen Wohnsitz in einen anderen Kanton, so hat er den Ausweis innert 14 Tagen gegen einen solchen des neuen Wohnsitzkantons umzutauschen.

³ Quando il titolare di un permesso di condurre, rilasciato da un'autorità cantonale, trasferisce il suo domicilio in un altro Cantone, deve sostituire il suo permesso, entro un termine di 15 giorni, con altro richiesto al Cantone del nuovo domicilio.

³ Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.

Nel corpus della legislazione federale constatiamo una presenza considerevole della locuzione *14 giorni*. Tradurre *14 Tage* con *14 giorni* potrebbe corrispondere proprio a uno di quegli automatismi in cui incorre il traduttore che perde il necessario distacco dal testo di partenza e che generano indesiderati «calchi semantici e sintattici» (Osimo 1988, 52), e riflette la natura del «cosiddetto *traduttese*, ossia di quella varietà dell'italiano che consiste in una pigra aderenza al testo fonte» (Cavagnoli 2012, 115). La buona traduzione deve invece improntarsi a quello che Cosmai (2003, 135) chiama «approccio interpretativo funzionale». Per alcuni casi ho potuto constatare⁴ che quando originariamente l'atto normativo è stato concepito e scritto in tedesco l'indicazione temporale è *14 Tage* (conformemente alla norma linguistica tedesca) e italiano e francese traducono alla lettera. Quando invece, come talvolta accade, l'originale è francese⁵ l'indicazione è *15 jours* (conformemente alla norma linguistica francese) e il tedesco e l'italiano traducono parimenti alla lettera. Come già visto, abbiamo però anche casi in cui la versione

italiana traduce *14 Tage* con *15 giorni*. Va comunque tenuto presente che, come abbiamo già evidenziato, le tre versioni linguistiche della legislazione federale sono equipollenti e, nonostante nelle fasi iniziali della procedura legislativa (e amministrativa) vi sia di fatto una prima versione in una determinata lingua, una volta che l'atto normativo è in vigore non importa (più) quale fosse tale lingua⁶. Credo che si possa dire che dal punto di vista del tedesco il sintagma *14 Tage*, come corrispondente di «zwei Wochen», e il sintagma *15 Tage*, come corrispondente di «ein halber Monat» o «die Hälfte von 30 Tagen», siano percepiti come parimenti accettabili. Dal punto di vista dell'italiano, per contro, *14 giorni* non significa né «due settimane» né «mezzo mese»⁷, denotati invece soltanto dal sintagma *15 giorni*.

I termini e il loro computo sono definiti negli articoli 76, 77, 1026 e 1081–1083 del Codice delle obbligazioni (CO)⁸. Riporto il riferimento più importante a questo proposito, l'articolo 77 capoverso 1 numero 1:

Art. 77

¹ Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi:

1. l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu concluso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi;

Art. 77

¹ Soll die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluss des Vertrages erfolgen, so fällt ihr Zeitpunkt:

1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag der Frist, wobei der Tag, an dem der Vertrag geschlossen wurde, nicht mitgerechnet und, wenn die Frist auf acht oder 15 Tage lautet, nicht die Zeit von einer oder zwei Wochen verstanden wird, sondern volle acht oder 15 Tage;

5 Conclusioni

Abbiamo accertato che nell'ordinamento giuridico federale coesistono le indicazioni temporali *14 giorni* e *15 giorni*, talvolta all'interno dello stesso testo e talvolta addirittura con una differenziazione tra una versione linguistica e l'altra. La certezza del diritto non sembra essere messa in pericolo quando vi è equivalenza tra le versioni linguistiche sul piano della cardinalità (lo stesso diritto prescrive come bisogna contare e garantisce così un'applicazione uniforme), ma essa appare seriamente pregiudicata quando una delle versioni linguistiche si affida al carattere di locuzione del sintagma (la norma sul computo darebbe risultati divergenti a seconda della lingua se ci si basasse, rispettivamente, su 14 e 15 giorni).

Le locuzioni avverbiali di tempo contenenti un'indicazione numerica, del tipo *entro 14 giorni*, quando entrano a far parte della norma giuridica si cristallizzano e perdono la loro connotazione d'uso in quanto elementi della norma linguistica per riconvertirsi o essere restituite ai parametri della cardinalità. Cardinalità che

è espressamente disciplinata (art. 77 ecc. CO). Questo meccanismo caratterizza il linguaggio giuridico in quanto linguaggio settoriale. Nei casi di divergenza tra le versioni linguistiche possono nascere problemi di applicazione e interpretazione. Le tre versioni linguistiche devono dunque essere equivalenti quanto alla cardinalità e rifarsi sempre e soltanto a questa. Insomma, nella traduzione di numeri facenti parte di locuzioni nei testi normativi la ricerca dell'equivalenza funzionale, approccio opportuno per altre tipologie testuali, non ha titolo di cittadinanza. Azzarderei l'auspicio, anche in funzione della certezza del diritto, che nei testi normativi del diritto federale non si usasse più *14 giorni*, *14 Tage* e *14 jours*, ma che si convergesse, come in parte già si fa, su *15 giorni*, *15 Tage* e *15 jours*. Così anche la cardinalità del dato numerico sarebbe opportunamente collocata nel contesto di indicazioni temporali quali *30*, *45* o *60 giorni*, multipli di 15, e, parallelamente, inserita armoniosamente in serie di indicazioni temporali ispirate all'uso di sistemi numerici generalizzati come quello decimale (*10*, *20*, *40 giorni*). Rimarrebbe naturalmente il fatto che nelle legislazioni cantonali in tedesco si continuerebbe ad avere *14 Tage*: ma tale ipotetica discrepanza tra legislazione nazionale e legislazioni cantonali in lingua tedesca, che in realtà c'è già nei casi in cui il diritto federale usa *15 Tage*, corrisponderebbe esattamente a quella che abbiamo di fatto e concretamente oggi nei rapporti tra legislazione federale e legislazione cantonale ticinese quando la prima usa *14 giorni*.

Giovanni Bruno, Cancelleria federale, Servizi linguistici centrali, Divisione italiana, Bellinzona, e-mail: giovanni.bruno@bk.admin.ch

Note

- 1 Il presente contributo è una versione abbreviata dell'omonimo articolo figurante negli atti del convegno annuale 2014 dell'Associazione svizzera di linguistica applicata VALS-ASLA (Bulletin VALS-ASLA, n° spécial, tome 1, 129–148, 2015), a cui si rimanda per un'analisi più approfondita e una bibliografia più esaustiva. L'autore ringrazia la redazione del bollettino VALS-ASLA per aver acconsentito alla pubblicazione di questo sunto.
- 2 Ispirandomi alle cosiddette «triplezze panelvetiche», casi di parallelismo dei significati e dei significanti tra le lingue ufficiali svizzere, per cui vedi Beruto (1984, 86 segg.).
- 3 Art. 517 cpv. 2 (RS 210).
- 4 Verificando il dato nelle informazioni contestuali affidate al sistema informatico del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) della Cancelleria federale, nell'ambito del quale vengono prodotti i testi pubblicati nel Foglio federale, nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale, gli organi di pubblicazione ufficiali della Confederazione.
- 5 Rarissimi i casi in cui l'originale è italiano.

- 6 Lo ribadisce il Tribunale federale (DTF 100 Ib 482 consid. 4, 100 Ib 86 consid. 3, 100 Ib 75 consid. 1, in Scolari 2002, 82, n. 190).
- 7 E tanto meno, per assurdo, «la metà di 28 giorni».
- 8 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220.

Riferimenti bibliografici

- Bazzanella, Carla, in collaborazione con Pugliese, Rosa, e Strudsholm, Erling, 2011, Numeri per parlare. Da «quattro chiacchiere» a «grazie mille», Laterza, Roma-Bari.
- Berruto, Gaetano, 1984, «Appunti sull'italiano elvetico», Studi Linguistici Italiani 10 (1), 76–108.
- Cavagnoli, Franca, 2012, La voce del testo. L'arte e il mestiere di tradurre, Feltrinelli, Milano.
- Cosmai, Domenico, 2003, Tradurre per l'Unione europea. Pratiche e strategie operative, Hoepli, Milano.
- Osimo, Bruno, 1988, Manuale del traduttore, Hoepli, Milano.
- Scolari, Adelio, 2002, Diritto amministrativo. Parte generale, Tipografia Torriani, Cadenazzo/Bellinzona.